

**RISPOSTE A QUESITI RELATIVI ALLA VENDITA PRODOTTI DA  
INALAZIONE. MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE E/O  
TITOLARITA' DEL SOGGETTO AUTORIZZATO.**

Sono pervenuti quesiti in ordine alle modalità procedurali da adottare nell'ipotesi in cui, relativamente a soggetti autorizzati alla vendita di prodotti da inalazione, intervenga un mutamento della denominazione sociale e/o della figura del legale rappresentante.

Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni.

Occorre, in particolare, esaminare partitamente tre distinte fattispecie.

- a) Cambio di denominazione e contestuale mutamento della figura del legale rappresentante;
- b) Mutamento della figura del legale rappresentante, senza mutamento della denominazione sociale;
- c) Cambio di denominazione, senza mutamento della predetta figura.

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'ipotesi sub a), sembrerebbe che, nella presente fattispecie (**mutamento della denominazione sociale con diversa titolarità**), l'interessato dovrà presentare **nuova istanza** corredata di tutti gli elementi prescritti dall'art. 1 del decreto direttoriale, atteso che il cambiamento di titolarità comporta in capo al nuovo legale rappresentante la necessaria assunzione delle connesse responsabilità ed obblighi.

Dunque, sussisterebbe in capo all'ufficio competente un obbligo di attivazione di un nuovo iter autorizzativo, dietro presentazione di apposita istanza, proprio in ragione della creazione di una nuovo soggetto di diritto, con mutamento della figura del legale rappresentante

Tale nuova istanza andrà presentata nel medesimo termine di cui all'art. 1 comma 4 lett d) utilizzando il modello già in essere per le nuove istanze.

La variazione andrà registrata, a cura del medesimo ufficio, nell'elenco di cui all'art. 2 comma 6.

Parimenti, nell'ipotesi sub b) (**mutamento della figura del legale rappresentante senza mutamento della denominazione sociale**) pare

**debba trovare applicazione la procedura sopra indicata attesa la rilevanza di figura in questione.**

Si precisa, inoltre, che, nell'ipotesi in cui il mutamento della denominazione sociale e della figura del legale rappresentante riguardino esercizi di vicinato, l'interessato dovrà dimostrare la prevalenza del valore delle vendite dei prodotti da inalazione registrate nell'ultimo anno solare, trattandosi di attività già in essere.

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'ipotesi sub c) (**mutamento della ragione sociale senza cambiamento della figura del legale rappresentante**), l'invarianza del soggetto responsabile -su cui gravano le responsabilità e gli obblighi di cui sopra- non richiederebbe la presentazione di nuova istanza da parte dell'interessato e la conseguente attivazione di apposito iter procedimentale, venendo in rilievo una modifica della denominazione sociale che non incide sulla attribuzione/distribuzione delle responsabilità.

Pertanto, in siffatta ipotesi, permane l'obbligo del legale rappresentante a fornire all'amministrazione tempestiva comunicazione della variazione dei dati identificativi di cui all'art. 1 lett. a,b., c ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. d. L'ufficio competente annoterà le variazioni sull'apposito registro previsto dall'art. 2 comma 6.